

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 66**

*(Modalità)*

**1.** L'automazione delle operazioni elettorali si realizza mediante l'impiego integrato, oltre a quelli tradizionali, di strumenti informatici e telematici che consentono:

**a)** la raccolta telematica delle notizie concernenti la presentazione e l'ammissione delle candidature;

**b)** la verbalizzazione informatizzata delle operazioni di ammissione delle candidature;

**c)** la raccolta telematica delle notizie concernenti lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio;

**d)** la verbalizzazione informatizzata delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione;

**e)** la trasmissione telematica dei risultati dello scrutinio dagli Uffici elettorali di sezione agli uffici competenti all'attribuzione dei seggi;

**f)** lo svolgimento con modalità automatizzate delle operazioni di attribuzione dei seggi e della relativa verbalizzazione;

**g)** l'archiviazione integrata dei dati concernenti le consultazioni elettorali.